

(N. 518)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(BERTONE)

NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente disposizioni penali in materia di scambi di valute e di commercio dell'oro.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 28 luglio 1939, n. 1097, che attuò il massimo inasprimento delle repressioni in materia valutaria, fu emanata *ab irato* in regime fascista, in relazione a taluni casi che impressionarono le autorità del tempo. Essa prevedeva infatti pene gravissime che arrivavano fino alla pena di morte ed attribuiva la conoscenza dei reati allo stesso tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Non appena la Nazione poté riorganizzarsi dopo la liberazione e si pensò di ripristinare l'applicazione delle leggi valutarie, fu indispensabile rivedere la predetta legge. Venne, quindi, emanato il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460, che ridusse le pene, abolì la competenza del tribunale speciale (a cui erano subentrati i Tribunali Militari) e dispose che l'azione penale per i reati valutari era subordinata a richiesta del Mini-

stero per la Grazia e Giustizia, al quale il Ministero del tesoro trasmetteva gli atti relativi all'accertamento, con il proprio parere sul nocumento che dal fatto era derivato o sarebbe potuto derivare all'economia valutaria del Paese.

Ora, detto decreto n. 460 doveva considerarsi come un ponte di passaggio fra la legislazione precedente, la cui severità talvolta era eccessiva, ed una legislazione più rispondente all'attuale politica valutaria del Governo.

Inoltre va rilevato che la configurazione del reato valutario, quale è stata fatta pel decreto vigente, presenta il difetto di far dipendere, in sostanza, l'esistenza stessa del reato da una valutazione di carattere tecnico del Ministero del tesoro.

I casi in cui tale Ministero ha richiesto che si procedesse al giudizio penale sono ra-

rissimi, se non addirittura singolari, e ciò soprattutto in considerazione delle difficoltà di un orientamento preciso in una materia che subisce le ripercussioni degli atteggiamenti del Governo in relazione alle diverse situazioni che si sono presentate.

Si è quindi determinata in pratica una disparità di trattamento fra caso e caso che è indispensabile eliminare.

L'abrogazione della legge in parola corrisponde, oltre che alla cennata esigenza, anche al criterio direttivo posto in luce dal Ministero di grazia e giustizia di abolire le leggi eccezionali.

Tale abrogazione, però, non significa diminuita tutela della nostra economia valutaria, perchè, anche nell'attesa di un riordinamento della materia che appare indispensabile, resta sempre in vigore il vigente sistema di repressione amministrativa che prevede penalità fino al quintuplo del valore dell'infrazione e la confisca dell'oggetto dell'infrazione stessa.

Ciò posto, si sottopone all'approvazione degli onorevoli senatori lo schema di provvedimento in parola.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460, è abrogata.

Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2, comma secondo, del Codice penale. Se il procedimento penale è in corso, gli atti sono trasmessi al Ministero del tesoro per la eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti per le violazioni delle leggi valutarie.